

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI INSTALLAZIONEE GESTIONE DI DEHOR PUBBLICI ESERCIZI

Approvato con delibera C.C. n. del

INDICE

Art. 1- Oggetto e finalità
Art. 2 – Tipologia di dehor
Art. 3 – Temporalità dei dehor
Art. 4 – Elementi componenti i dehor
Art. 5- Zonizzazione dehor
Art. 6 – Ubicazione e limitazioni
Art. 7 - Dimensioni occupazione suolo pubblico per i dehor
Art. 8 – Obblighi e divieti dei titolari di dehor
Art.9 – Competenza al rilascio dei titoli abilitativi
Art. 10 - Procedimento per il rilascio del titolo abilitativo per l'istallazione di dehor continuativi
Art. 11 – Procedimento per il rilascio del titolo abilitativo per l'istallazione di dehor stagionali
Art. 12 - Rilascio autorizzazione per dehor in occasione di eventi e manifestazioni
Art. 13- Proroga dei dehor
Art. 14 -Rinnovo dei dehor
Art. 15 – Scadenza del titolo abilitativo
Art. 16 – Attività consentite all'interno dei dehor
Art. 17 – Orario
Art. 18 - Revoca del titolo abilitativo
Art. 19 - Sospensione del titolo abilitativo
Art. 20 - Sanzioni
Art. 21 - Entrata in vigore e disposizioni transitorie
Allegato 1 – Linee guida
Allegato 2 – Zonizzazione
Allegato A1 – Planimetria Ragusa Ibla
Allegato A2 – Planimetria Ragusa Centro
Allegato B1 – Planimetria Marina di Ragusa

Art. 1- Oggetto e finalità

Il presente Regolamento contiene le disposizioni riguardanti la disciplina dell'organizzazione e dell'allestimento degli spazi all'aperto attrezzati per il consumo di alimenti e bevande limitrofi o antistanti a locali di pubblico esercizio di somministrazione e ad attività artigianali di produzione alimentare delle relative strutture, ricadenti su suolo pubblico così come definita dall'art. 2 del D. Lgs. n. 285/92 e ss.mm.ii, nonché su suolo privato sottoposto a servitù di uso pubblico, e del suolo pubblico o privato gravato di servitù di uso pubblico, mediante l'installazione di dehor occasionale, stagionale e/o continuativo, con riferimento alle norme tecniche di attuazione del Piano Particolareggiato del Centro Storico di Ragusa (deliberazione Consiglio Comunale n. 66 del 08/07/2010) ed in applicazione del D. lgs. n. 507/93 e del regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 30.07.2015 e n. 34 del 21.03.2019.

Art. 2 – Tipologia di dehor.

Per “dehor” si intende l’insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico e/o privato gravato da servitù di uso pubblico, che costituisce, delimita ed arreda detto spazio per la somministrazione o per il consumo sul posto all’aperto di prodotti alimentari, ad uso di un locale di pubblico esercizio.

I dehor si classificano in aperti e semichiusi.

I dehor aperti sono quelli privi di delimitazione perimetrale fissa e pedane di base, fatta eccezione per eventuali supporti necessari per livellare il dehor in siti che presentano pendenza, tutto prontamente rimovibile in caso di necessità, pericolo e calamità, la cui copertura può essere costituita unicamente da ombrelloni del tipo leggero. **E’ data possibilità di delimitare area dehor con elementi leggeri e rimovibili e con altezza inferiore a 1 (uno) mt, ivi compreso fioriere, pannelli leggeri, corpi illuminanti e cordoni.**

I dehor semichiusi sono quelli la cui occupazione è definita da pedane di base e da elementi di delimitazione da realizzare con elementi leggeri, fissi o rimovibili con altezza pari a 1,60 mt, la cui copertura può essere realizzata con ombrelloni fissi o tettoia leggera in tessuto o metallo.

Art. 3 – Temporalità dei dehor

I dehor possono essere di tre tipologie.

- 1) **Dehor occasionali.** Si intendono quelli collocati su spazio pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico la cui installazione può essere autorizzata per un periodo massimo di **trenta giorni** all'anno. Detti dehor sono inoltre autorizzabili per qualsiasi attività commerciale o artigianale in occasione di mostre, fiere, mercati, feste e simili, in deroga a quanto previsto all'art. 2 comma 1 del presente Regolamento.
- 2) **Dehor stagionale.** Si intendono quelli collocati sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, la cui installazione può essere autorizzata per un periodo complessivo non superiore a **trecentotrenta giorni** entro l'anno solare di presentazione dell'istanza. Resta inteso che può essere presentata richiesta anche per un periodo inferiore e che eventuale richiesta di proroga non può essere superiore al termine complessivo di **trecentotrenta giorni** entro l'anno solare di presentazione dell'istanza.
- 3) **Dehor continuativo.** Si intendono quelli collocati sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, la cui installazione può essere autorizzata per un periodo complessivo non superiore a **tre anni** a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.

Si precisa che nel quadro sinottico della zonizzazione, individuata dal successivo art. 5 (allegato 2), sono indicate per ogni sezione territoriale, le tipologie di dehor ammesse e temporalità degli stessi.

Art. 4 – Elementi componenti i dehor

Gli elementi dei dehor, fermo restando quanto previsto negli articoli successivi, per l'esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande di tipo A, B e C, sono classificati secondo le tipologie e caratteristiche previste nelle linee guida indicate, precisando che per le attività artigianali di produzione alimentare, gli elementi di arredo limitatamente alle sedute sono rappresentati esclusivamente da punti di appoggio e sgabelli (**Allegato 1**)

Art. 5- Zonizzazione dehor

Al fine di consentire un inserimento armonico e moderatamente impattante nel contesto urbano delle installazioni, nonché una corretta occupazione del suolo pubblico tramite l'adozione delle tipologie di dehor indicate nei precedenti articoli più consone a ciascun contesto, viene individuata una classificazione delle aree sulla base della struttura del territorio comunale.

Le zone individuate sono le seguenti:

a. **CENTRO STORICO:** ai fini del presente Regolamento, si intende la zone A del P.R.G. così come approvato con Determinazione Dirigenziale n. 120/2006 dell'Assessorato Regionale, limitatamente alla ex zona A e B1 del perimetro urbanistico delimitato dalla legge n. 61 del 1981. A tale fine, sono individuate due zone del centro storico, quella definita “Area 1” (in cui ricadono i Settori dal n. 1 al n. 6 del P.P.E.) e “Area 2” (in cui ricadono i Settori dal n. 7 al n. 10 del P.P.E.).

A.1 RAGUSA IBLA - Zona di tutela Duomo: all'interno del perimetro di cui al punto “a” (Area 1), nel centro storico di Ibla, si individuano le seguenti vie e piazze da sottoporre a particolare tutela per la presenza di beni monumentali di particolare pregio e per l'elevato afflusso di visitatori: p.za Duomo, Largo Camerina, p.za della Repubblica, c.so XXV Aprile, p.zza Pola, p.zza G. B. Odierna, via dei Normanni. **(Planimetria all. A1)**

A.2 RAGUSA CENTRO - Zona di tutela Cattedrale: all'interno del perimetro di cui al punto “a” Area 2, nel centro storico di Ragusa Centro, si individuano le seguenti vie e piazze da sottoporre a particolare tutela per la presenza di beni monumentali di particolare pregio e per l'elevato afflusso di visitatori: p.za S. Giovanni, Piazza Cappuccini, via Roma (tratto attualmente pedonale). **(Planimetria All. A2)**

b. **FRAZIONI:** Include Marina di Ragusa, ovvero la fascia costiera che va dalla località di Punta di Mola alla riserva dell'Irminio, Punta Braccetto, Donnafugata e la frazione S. Giacomo.

b.1 ZONA TUTELA MARINA DI RAGUSA: all'interno della località Marina di Ragusa di cui al punto “b1” si individuano le seguenti vie e piazze da sottoporre a particolare tutela per la presenza di beni monumentali di particolare pregio e per l'elevato afflusso di visitatori: p.zza Duca degli Abruzzi, p.zza Torre, lungomare Mediterraneo e lungomare Andrea Doria sino al depuratore. **(Planimetria all. B1)**

b.2 ZONA TUTELA PUNTA BRACCETTO: all'interno della località di Punta Braccetto di cui al punto “b2” si individuano le seguenti vie e piazze da sottoporre a particolare tutela per la presenza di beni paesaggistici e per l'elevato afflusso di visitatori: viale dei Canalotti, (tratto comunale) e piazzetta del Tramonto.

b.3 ZONA TUTELA DONNAFUGATA: all'interno della località di Donnafugata di cui al punto “b” si individuano le seguenti vie e piazze da sottoporre a particolare tutela per la presenza di beni monumentali di particolare pregio e per l'elevato afflusso di visitatori: viale principale di accesso al Castello.

b.4 ZONA TUTELA SAN GIACOMO: all'interno del perimetro urbano

c. **RESTANTE TERRITORIO COMUNALE:** comprendente il restante territorio comunale all'interno ed all'esterno del perimetro urbano edificato.

Per ogni zona, vengono indicate nel quadro sinottico allegato le tipologie di dehor ammesse (**Allegato 2**).

Si precisa, infine, con riferimento all'area complessiva di occupazione suolo pubblico destinata a dehor che la stessa verrà determinata, dai competenti uffici, tenendo conto di quanto previsto dal Codice dei Beni Culturali e dai criteri stabiliti in materia di safety a salvaguardia della pubblica incolumità (Cfr. Direttiva n. 11001/1/110/(10), del 18 luglio 2018 del Ministero Interni, relativa ai modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche).

Art. 6 – Ubicazione e limitazioni.

L'occupazione del suolo pubblico con dehor è consentita, entro le proiezioni dei fronti dell'esercizio, nell'area esterna contigua perimetrali l'esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande di tipo A, B e C, nonché all'attività artigianale di produzione alimentare.

E' consentita l'occupazione di aree contigue a quelle definite nel comma precedente sempre che ciò non sia in contrasto con le altre disposizioni previste dal presente Regolamento e non sia in corrispondenza di finestre o altri punti luce, fatta eccezione per i casi in cui finestre e punti luce non siano al di sopra dell'altezza uomo, di passi carrai, davanti ad ingressi condominiali o vetrine di negozi. E' richiesto il consenso iscritto da parte del titolare del diritto reale (proprietà o altro diritto reale di godimento) dell'area contigua.

E' consentita, anche con riguardo all'ipotesi in cui lo spazio della proiezione di fronte dell'esercizio sia inferiore ai limiti massimi consentiti rispetto alla superficie di vendita, l'installazione di dehor in slarghi e/o piazze da parte di titolari di pubblici esercizi e attività artigianali di produzione alimentare insistenti nei predetti siti e/o adiacenti, entro una distanza di 40 mt., fermo restando il rispetto delle norme igienico sanitarie, e tenendo conto di quanto disposto dall'art. 7 del presente Regolamento.

Resta inteso che non possono autorizzarsi occupazioni di suolo pubblico e dehor nei seguenti casi e circostanze:

- in caso di vincoli ex art. 52 Codice Beni Culturali, giusta circolare regionale n. 8 del 21.04.2015;
- in caso di zone pubbliche riguardanti aree verdi, aiuole, marciapiedi, alberature anche singole, e qualora inibiscano completamente gli spazi pubblici a fruizione collettiva, compresi gli stalli di sosta stabiliti dal Comune per l'interesse della collettività;
- su carreggiata stradale, fatto salvo il perimetro dell'area ricadente in aree pedonali o ZTL;
- su isole spartitraffico;
- in corrispondenza di attraversamenti pedonali;
- in adiacenza di fermate o stazioni di mezzi pubblici;
- su percorsi, attraversamenti e rampe per diversamente abili e ipovedenti;

- in prossimità degli incroci e delle intersezioni stradali;
- su zone che possono occultare la vista di segnaletica verticale ed orizzontale, di toponomastica, di targhe, lapidi o cippi commemorativi, illuminazione ed altro, autorizzati dal Comune, ferma restando la possibilità di una diversa valutazione da parte dello stesso Comune e in ogni caso a spese del richiedente il dehor;
- sui sagrati, in adiacenza alle facciate o in corrispondenza degli accessi di edifici di culto. Qualora il sagrato non sia fisicamente definito si rispetterà una distanza minimadi rispetto di 20,00 ml dal fronte principale dell'edificio, sia esso costituito da facciata o recinzione, e di 5,00 ml dai rimanenti fronti senza accessi. Per sagrato deve intendersi lo spazio antistante la facciata principale di una chiesa, sopraelevato rispetto al piano stradale e delimitato da cancello, balaustra o elementi di arredo urbano disposti a mo' di cornice.

Art. 7 - Dimensioni occupazione suolo pubblico per i dehor.

Il parametro principale per quantificare la superficie di suolo pubblico, di suolo privato sottoposto a servitù di uso pubblico, di suolo pubblico o privato gravato di servitù di uso pubblico autorizzabile per l'installazione di dehor è l'area di somministrazione o di vendita dell'esercizio commerciale richiedente.

I dehor non potranno impegnare una superficie superiore a quella interna destinata alla somministrazione o all'attività artigianale di produzione alimentare, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.

La superficie massima autorizzabile ad uso dehor è pari a mq. 100 e non è consentito il frazionamento dell'area oggetto di autorizzazione ad eccezione dell'ipotesi prevista dall'art. 6, comma 3, del presente regolamento.

Si precisa che, in ogni caso, è possibile frazionare area dehor solo in due lotti nel rispetto dei limiti massimi di occupazione di suolo pubblico rispetto alla superficie di vendita.

Ove si dovessero trovare **due o più esercizi gli uni fronte agli altri ovvero attigui**, se volendosi concedere ad entrambi il titolo abilitativo richiesto non dovesse essere sufficiente il suolo pubblico disponibile nell'area nella quale ricadono le richieste, perogni tipologia di dehor (continuativa o stagionale), la superficie da assegnare a ciascuna istanza sarà proporzionale alle rispettive superfici di vendita.

Nel caso di **istanze concorrenti di ditte interessate ad effettuare installazioni di dehor** (continuativi o stagionali) **su una medesima area**, la superficie assegnata a ciascuno sarà proporzionale alle rispettive superficie di vendita.

A tale fine, la superficie spettante ad ogni pubblico esercizio richiedente è determinata con il seguente criterio di calcolo:

- 1) somma delle superficie di vendita di tutti i pubblici esercizi che richiedono medesima area;
- 2) superficie di vendita di ogni pubblico esercizio diviso la superficie totale di vendita di tutti i pubblici esercizi richiedenti medesima area moltiplicato per la superficie

dell'area pubblica, detratto lo spazio necessario per garantire il transito pedonale e dei mezzi di pubblica necessità.

Per i pubblici esercizi organizzati su più livelli, si stabilisce che, al fine del calcolo della dimensione massima del dehor, si debba tener conto del fronte dell'esercizio pubblico del piano con maggiore estensione.

Art. 8 – Obblighi e divieti dei titolari di dehor

I titolari sono tenuti all'osservanza dei seguenti obblighi e prescrizioni generali:

- obbligo di esporre al pubblico il provvedimento autorizzatorio, unitamente ad unacartella formato A4 recante planimetria quotata dell'area in da occupare, affiggendone copia all'esterno del proprio esercizio, al fine di facilitarne il controllo da parte dei pubblici ufficiali comunali, pena la revoca della autorizzazione, dopo una prima diffida;
- obbligo di non danneggiare la pavimentazione, le essenze arboree, le aiuole e gli elementi di arredo urbano, eventualmente esistenti in prossimità delle aree di occupazione assegnate; per eventuali danni arrecati alle predette opere ed elementi di arredo, conseguenti e derivanti dal posizionamento e messa in opera delle attrezzature autorizzate o dall'esercizio dell'attività, sarà ritenuto in ogni caso responsabile il titolare che, pertanto, resta obbligato al ripristino, a propria cura e spese. In caso d'inadempienza il Comune vi provvederà d'ufficio, a spese e in danno della parte Inadempiente. I danni eventualmente causati a terzi rientrano nell'esclusiva responsabilità del concessionario. Conseguentemente, il Comune resta sollevato da ogni responsabilità;
- obbligo di mantenere sempre in perfette condizioni di ordine e pulizia le aree oggetto di autorizzazione, facendo uso anche di appositi contenitori per i rifiuti prodotti e nel rispetto delle vigenti norme, precisando che nei giorni e nelle ore di chiusura del pubblico esercizio, gli elementi di arredo posizionati sul suolo pubblico, in caso di dehor aperti, dovranno essere compiutamente raccolti e disposti in maniera ordinata all'interno delle aree di occupazione assegnate in modo tale da non costituire intralcio o pericolo alcuno per gli utenti della strada;
- obbligo di provvedere alla costante pulizia del suolo pubblico occupato e dello spazio circostante sino ad una congrua distanza dall'esercizio, quantificabile in metri 2 da tutto il perimetro, oltre che del tratto di marciapiede sul quale eventualmente l'esercizio commerciale richiedente il dehor ha il prospetto o dal quale si acceda all'esercizio stesso;
- obbligo di riconsegnare l'area, nello stato e condizioni originarie, in perfetto stato di pulizia e manutenzione, provvedendo alla rimozione di ogni singolo elemento di arredo mobile allo scadere del termine dell'autorizzazione;
 - obbligo di limitare l'occupazione degli spazi nei termini indicati nel relativo provvedimento, precisando che all'interno, ovvero nel contesto degli arredi da posizionare, costituenti il dehor, non potranno essere collocate transenne od altri ostacoli che impediscono la libera movimentazione del pubblico, né materiali che non siano omologati sotto il profilo antincendio; tutti gli eventuali cavi di alimentazione elettrica devono essere posizionati al di fuori della portata del pubblico, opportunamente protetti a norma di legge,

al fine di non costituire ostacolo e pericolo alcuno. Non potranno, altresì, essere collocati messaggi e/o insegne pubblicitarie;

- obbligo di riparare durante ore notturne tavoli e sedie e di chiudere ombrelloni per i titolari di dehor aperti;
- obbligo di esposizione del listino prezzi/menù e possibilità di esporre logo ed insegne di esercizio
- divieto, per gli elementi da collocare nelle aree di occupazione assegnate, salvo che per i dehor semichiusi, di predisporre sistemi di fissaggio al suolo. I dehor devono essere totalmente amovibili e di facile rimozione. I tavoli e le sedute dovranno garantire il rispetto delle norme di legge in termini di stabilità e sicurezza e poste in modo da non danneggiare la pavimentazione esistente.

Il titolare ha obbligo di osservare quanto previsto dal codice della strada e Regolamento d'attuazione, tenendo presente che l'installazione di arredi mobili non deve recare intralcio al traffico, veicolare e pedonale, od intralci alle persone disabili.

Per i dehor realizzati in aree condominiali è necessario dotarsi e produrre unitamente alla richiesta del preventivo nulla osta dell'assemblea condominiale.

Il titolare ha l'obbligo di rispettare, sia in fase d'installazione che in fase di esercizio, tutte le norme in materia di:

- sicurezza degli impianti elettrici;
- normativa statica;
- normativa sismica;
- normativa antincendio;
- normativa igienico-sanitaria;
- normativa acustica;
- normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- prevenzione degli infortuni;
- accessibilità per le persone diversamente abili;
- quanto altro previsto dalla normativa vigente sia per posizionamento dei dehor che per il loro utilizzo per tutta la durata dell'occupazione.

Elementi e strutture che compongono o delimitano i dehor, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, devono coincidere con le dimensioni dell'area data in concessione.

Nel caso in cui l'installazione sia realizzata, anche parzialmente, sulla carreggiata, deve essere lasciato libero lo spazio sufficiente al transito di una fila di veicoli, l'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al transito dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. La larghezza della corsia di marcia non deve essere inferiore, comunque a metri 2,50.

Art.9 – Competenza al rilascio dei titoli abilitativi

Il settore competente a rilasciare i titoli abilitativi per la realizzazione di dehor è lo Sviluppo

Economico, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

I titoli abilitativi vengono rilasciati a seguito delle risultanze della conferenza di servizio, disciplinata dagli artt. 14 e ss L. 241/1990 ss.mm.ii., indetta dal Settore Sviluppo Economico, in cui vengono acquisiti i pareri e/o atti di competenza da parte della Polizia Municipale, del Settore Tributi, del Settore Urbanistica, del Servizio Centro Storico e di eventuali altre amministrazioni coinvolte.

Art. 10 - Procedimento per il rilascio del titolo abilitativo per l'installazione di dehor continuativi

Il titolare di un pubblico esercizio di somministrazione e di attività artigianali di produzione alimentare delle relative strutture che intenda collocare un dehor continuativo su suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico deve ottenere il prescritto titolo abilitativo. Tale provvedimento è rilasciato dal Settore Sviluppo Economico previo, in sede di conferenza di servizio, parere della Polizia Municipale, del Servizio Viabilità, del Settore Urbanistico e Centri Storici, per la parte del territorio riguardante il centro storico, nonché del Settore Tributi.

L'istanza, indirizzata al Dirigente del Settore Sviluppo Economico, presentata in bollo al protocollo generale del Comune almeno 30 giorni prima della data per l'installazione del dehor.

Il procedimento va concluso entro il termine di 30 (trenta) giorni.

Le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

a. Pianimetria in tre copie in scala almeno 1:200 e tre copie in scala 1:2000 (inquadramento generale), nella quale siano opportunamente evidenziati: tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina viabile vigente nell'area su cui il dehor viene ad interferire e l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di fermate di mezzo pubblico, e/o passaggi pedonali. Gli elaborati devono essere redatti da tecnico abilitato alla professione e, limitatamente alle zone A e B1 del perimetro urbanistico riferito alla L. r. n.61/8, i colori ed i materiali impiegati devono essere indicati con campionatura negli elaborati tecnici a corredo della richiesta.

Per la tipologia di dehor rappresentate da tende a doppia cappottina, a padiglione e similari e per le eventuali tettoie, strutture a serra o soluzioni similari dovrà essere prodotto un progetto in tre copie (pianimetria, pianta prospetto e servizi) in scala almeno 1:200, redatto da tecnico abilitato, nel quale dovranno essere riportati tutti gli elementi e caratteristiche costruttive e tipologiche di seguito indicati:

- a. relazione tecnica in tre copie;
- b. indicazione degli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, e se previste pedane, delimitazioni, coperture, fioriere, cestini per i rifiuti, anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo in tre copie);
- c. fotografie a colori (formato minimo 9 x 12) frontali e laterali del luogo dove il dehor dovrà essere inserito, in triplice copia o, meglio, su supporto informatico, esteso anche agli

- edifici limitrofi;
- d. autocertificazione circa la disponibilità di adeguata area nella quale alloggiare gli arredi mobili;
 - e. atto di impegno da parte del richiedente ad assumersi tutti gli obblighi previsti dal Regolamento per la disciplina di installazione e gestione dehor del Comune di Ragusa;
 - f. nulla osta dell'amministratore (condominio), del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente del negozio adiacente quando l'occupazione si estende anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente o in prossimità di vetrine interpilastro;
 - g. dichiarazione sostitutiva dell'iscrizione alla Camera di Commercio;
 - h. dichiarazione sostitutiva dell'autorizzazione per l'esercizio di attività di somministrazione o denuncia di inizio attività a seguito di subingresso nella titolarità o nella gestione dell'attività
 - i. dichiarazione sostitutiva dell'autorizzazione sanitaria per l'esercizio di attività di laboratorio artigianale di produzione alimenti;
 - l. dichiarazione di conformità alla normativa vigente per gli eventuali impianti elettrici e/o a gas e disponibilità adeguati servizi igienici nei casi previsti.

La concessione, per dehor continuativo può essere rilasciata per un periodo pluriennale fino ad un massimo di 3 anni.

Il Settore dello Sviluppo Economico procede ad acquisire tutti i pareri prescritti in sede di Conferenza di servizio che dovrà essere attivata entro e non oltre 10 gg dalla presentazione dell'istanza.

Acquisita la dimostrazione dell'avvenuto versamento della tassa occupazione del suolo pubblico e del versamento della cauzione di cui ai successivi commi si procederà al rilascio del provvedimento che sarà inviato o notificato al titolare dell'esercizio e in copia a tutti gli uffici e/o settori coinvolti nel procedimento.

Ogni qualvolta l'installazione dei dehor richieda un “ancoraggio al terreno o un contrappeso” deve essere prodotta asseverazione da un tecnico abilitato attestante la rispondenza del sistema di ritegno alle specifiche di montaggio e deve essere redatto apposito verbale nel quale verrà descritta la consistenza e l'integrità dello stato dei luoghi in contraddittorio con il competente ufficio tecnico e nello specifico, per il territoriofuori dal Centro Storico, il servizio viabilità; all'interno del perimetro Centro Storico: il servizio Centri Storici (se le norme di attuazione del Piano particolareggiato dovessero consentire tale installazione).

Allo scadere della concessione si dovrà redigere altro verbale in contraddittorio con i competenti uffici sopra indicati con il quale si accernerà l'integrità di quanto concesso.

Non possono essere rilasciate né rinnovate autorizzazioni o concessioni all'uso del suolo pubblico a favore di quei soggetti nei confronti dei quali è accertata una pregressa morosità relativa alla TOSAP fino a quando non sia dimostrato l'avvenuto pagamento .

Il soggetto richiedente è obbligato a rimuovere tutti gli elementi che compongono il dehor allo scadere del titolo abilitativo e a ripristinare lo stato dei luoghi ove dalla installazione delle strutture siano provocati danni alla pavimentazione stradale, alle alberature, al verde

o ad altri beni di proprietà pubblica. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti deve essere stipulata idonea polizza fidejussoria e/o deposito cauzionale, per un importo pari alla tariffa da corrispondere al Comune di Ragusa a titolo di occupazione di suolo pubblico; la polizza fidejussoria e/o deposito cauzionale dovrà avere durata uguale all'autorizzazione/concessione di occupazione del suolo pubblico.

Detta cauzione dovrà essere versata in caso di installazione di dehor "stabilmente poggiati sul suolo pubblico mediante ancoraggio al terreno" mentre non è dovuta se il dehor è costituito solamente da tavoli, sedie, ombrelloni e tende a sbraccio, etc. anche se sono poggiati su pedane "non ancorate al terreno" e/o in generale, ogni qual volta non sia necessario intervenire sul suolo pubblico per posizionare i dehor .

Lo svincolo della fidejussione sarà autorizzato dall'ufficio competente con propria determinazione, su richiesta dell'interessato.

Qualora la rimozione dei dehor non sia stata eseguita entro i termini indicati del titolo abilitativo, o non si provveda a ripristinare, a seguito dei danni provocati lo stato dei luoghi, nei tempi assegnati, si procederà con diffida ad adempire entro 5 giorni dalla notifica dell'atto, decorsi i quali l'Amministrazione Comunale, vi provvederà direttamente e incamererà la fidejussione o il deposito cauzionale fatto salvo il recupero della maggiore spesa.

La documentazione di cui al comma 4 del presente articolo è necessaria in fase di primo rilascio dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per la installazione di dehor; per i rinnovi o le proroghe sarà sufficiente che la ditta presenti apposita dichiarazione, sotto forma di atto notorio ai sensi dell'art. 47 DPR 28/12/2000 n.445, con la quale attestì che non sono state apportate modifiche rispetto allo stato di fatto riportato nella autorizzazione precedentemente rilasciata.

Art. 11 – Procedimento per il rilascio del titolo abilitativo per l'installazione di dehor stagionali

In ordine al procedimento di dehor a carattere stagionale, includente anche il periodo invernale, il Settore dello Sviluppo Economico – annualmente, entro la data del 15 dicembre – procederà ad approvare apposito "avviso pubblico" con il quale i titolari di pubblici esercizi sono invitati, entro il termine di 15 gg, (entro 31 dicembre) a presentare le richieste di autorizzazione per installazione.

Decorso tale termine, verrà indetta conferenza di servizio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 ss L. 241/1990 ss.mm.ii, in cui verranno resi i pareri prescritti da parte del Comando della Polizia Municipale, del Settore Infrastrutture e Viabilità, del Settore Centri Storici, del Settore Tributi e di eventuali altre Amministrazioni Pubbliche.

Resta inteso che dovrà essere presentata la stessa documentazione prevista dall'art. 10, comma 4, del presente regolamento.

Si da atto che per le attività, avviate successivamente alla data di scadenza dell'avviso pubblico, si potrà presentare istanza per il rilascio di dehor stagionale, fermo restando che sul sito ove si richiede installazione vi sia disponibilità di spazio.

Art. 12 - Rilascio autorizzazione per dehor in occasione di eventi e manifestazioni

Sono definite “temporanee” tutte quelle manifestazioni e/o eventi quali Sagre, Feste Campestri, Fiere, etc. aperte al pubblico, in cui, per periodi limitati in occasione di ricorrenze, eventi sportivi o religiosi o politici o divulgativi ecc., in uno spazio o area o edificio pubblico o privato messo a disposizione, venga preparata/cucinata e/o somministrata o distribuita qualsiasi sostanza alimentare ivi comprese le bevande.

Le attività di preparazione e/o somministrazione di alimenti presenti nelle manifestazioni temporanee sono soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), precisando che l’Assessorato della Salute della Regione Siciliana con nota prot. DASOE/Serv. 4/53263 del 1/7/2014 ha ritenuto non soggetti al campo di applicazione del Reg. CE 852/2004 le attività di manipolazione, preparazione, magazzinaggio ed il servizio di prodotti alimentari da parte di privati a titolo occasionale durante feste parrocchiali, scolastiche, fiere e sagre.

Il richiedente, con autocertificazione ex DPR 445/2000, dovrà dichiarare di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71, commi 1 e 2, del d.lgs. 59/2010 e dei requisiti morali previsti dagli artt. 11, 12, 92 e 31 del R.D. n. 773/1931, nonché che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. L.vo 159/2011 ed, infine, che l’attività di somministrazione e / o vendita di alimenti e bevande è svolta nel rispetto della normativa cogente del settore della sicurezza alimentare.

Il soggetto segnalante dovrà presentare la Scia, **almeno 10 giorni prima dell’inizio della manifestazione.**

Per tale fattispecie è possibile realizzare dehor aperti per il tempo necessario per lo svolgimento della manifestazione con ombrelloni, tavoli e sedie.

Art. 13- Proroga dei dehor

L’ autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico o di suolo privato gravato da servitù di uso pubblico con **dehor continuativi**, ossia fino a 3 anni, può essere, prorogata - previa presentazione di istanza - , non oltre 15 giorni antecedenti la scadenza, di istanza in bollo, con allegate la dichiarazione di conformità. Entro detto termine dovrà concludersi il relativo procedimento di proroga; in caso contrario l’autorizzazione di cui si chiede la proroga si riterrà valida fino alla definizione del procedimento.

Fermo quanto previsto dall’art. 3, punto 2), per i **dehor stagionali** è ammessa una deroga solo per 15 gg nelle more dell’approvazione dell’avviso pubblico.

Art. 14 -Rinnovo dei dehor

La concessione di occupazione del suolo pubblico con **dehor continuativi**, può essere

rinnovata purché il titolare presenti istanza prima della scadenza, evidenziando che permangano i requisiti e le condizioni che hanno determinato il rilascio del provvedimento. In tali casi, il rinnovo sarà ammesso per ulteriore 3 (tre) anni, salvo sopravvenute esigenze di interesse pubblico e/o istanze di terzi.

Per i **dehor stagionali**, a seguito dell'approvazione annuale dell'avviso pubblico, i titolari possono presentare istanza di rinnovo, evidenziando che permangano i requisiti e le condizioni che hanno determinato il rilascio del provvedimento. In tali casi, il rinnovo sarà ammesso salvo sopravvenute esigenze di interesse pubblico e/o a seguito di presentazione di nuove istanze.

Art. 15 – Scadenza del titolo abilitativo

Alla scadenza del titolo abilitativo ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento, il titolare è tenuto a rimuovere dal suolo ogni elemento e struttura componente il dehor, provvedendo alla perfetta pulizia dell'area.

In caso di inadempienza, decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, l'Amministrazione Comunale provvederà con propri mezzi alla rimozione del dehor, addebitando le spese all'esercente.

Art. 16 – Attività consentite all'interno dei dehor

Il dehor non deve essere adibito ad uso improprio, l'area occupata è destinata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché alla vendita di prodotti alimentari di attività artigianali, delle relative strutture nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Nei dehor direttamente e materialmente collegati ad esercizi di somministrazione potranno essere installati banchi di esposizione attrezzati e a temperatura controllata finalizzati a migliorare la qualità dell'attività autorizzata, fatta salva la vigente normativa igienico sanitaria (pacchetto igiene REG CE n. 852/2004) e nel rigoroso rispetto della medesima.

Nei dehor è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento.

Nell'ipotesi in cui nei dehor vengono installati impianti rumorosi (gruppi elettrogeni o altro) dovrà essere presentata una valutazione di impatto acustico. L'Amministrazione Comunale resta in ogni caso sollevata da qualsiasi responsabilità connessa al rilascio della concessione.

Art. 17 – Orario

Il dehor osserva l'orario di apertura dell'esercizio cui è annesso.

Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio di dehor, tavoli e sedie dovranno essere ritirati in luogo privato oppure custoditi mediante l'utilizzo di strumenti che ne impediscono l'uso; gli ombrelloni dovranno essere chiusi o rimossi durante la notte. La violazione delle superiori disposizioni implica l'applicazione di sanzioni pecuniarie,

nonché in caso di recidiva la revoca della concessione.

L'orario di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo può essere modificato con ordinanza del Sindaco.

In occasione della chiusura per periodo feriale dell'esercizio, tavoli, sedie ed ombrelloni, dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato non visibile dall'esterno.

Art. 18 - Revoca del titolo abilitativo

Il titolo abilitativo è revocato qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) le attività svolte sull'area siano causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo venga accertato dalle autorità competenti;
- b) in caso di mancato pagamento della tariffa dovuta per l'occupazione del suolo pubblico;
- c) in caso di mancata apertura dell'esercizio e di conseguente utilizzo dell'area adibita a dehor per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, salvo casi di forza maggiore, fermo restando il periodo di godimento delle ferie;
- d) al reiterarsi delle circostanze di cui alle precedenti lettere del presente art. 18;
- e) in caso di violazione degli obblighi e divieti di cui all'art.8 del presente Regolamento.

I provvedimenti di revoca adottati per le violazioni di cui sopra, sono adottati dal soggetto preposto al rilascio dell'autorizzazione/concessione, previa notifica di atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati dalla diffida stessa.

I presupposti di fatto per l'applicazione dei provvedimenti di cui al comma 1, sono accertate dal Corpo della Polizia Municipale, che trasmette le relative segnalazioni all'ufficio preposto al rilascio del titolo abilitativo, affinché questo provveda ad adottare gli opportuni provvedimenti.

Per motivi di interesse pubblico e/o ordine pubblico, ivi incluso per ragione di sicurezza urbana, la concessione di occupazione del suolo pubblico con dehor è revocata con provvedimento motivato. In tali casi non è ammesso alcun indennizzo.

Art. 19 - Sospensione del titolo abilitativo

Il titolo abilitativo è sospeso, a seguito di segnalazione da parte della Polizia Municipale, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato. A tal fine si precisa che la rappresentazione di progetto degli arredi è finalizzata alla verifica degli ingombri. In fase di esercizio, gli arredi potranno essere collocati in modo diverso o in numero inferiore purchè all'interno dell'area di occupazione suolo pubblico concessa, rispettando eventuali percorsi o uscite di sicurezza;
- b) gli impianti tecnologici non risultino conformi alla vigente normativa;
- c) la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro, alla nettezza e/o pericolo per le persone e/o le cose e/o vengano meno le condizioni igienico - sanitarie;
- d) i manufatti non risultino essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico-estetica posseduti al momento del rilascio della concessione.

Nel caso della sospensione di cui sopra, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione. I provvedimenti di sospensione adottati per le violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) sono adottati dal soggetto preposto al rilascio della concessione, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati dalla diffida stessa.

Inoltre, la sospensione del titolo abilitativo è ammessa se sullo spazio autorizzato per l'installazione di dehor si debbano effettuare lavori di manutenzione delle proprietà comunali, interventi per la mobilità, interventi di Enti erogatori di servizi o interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, di pubblico interesse o del condominio ove ha sede l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. In tal caso, il Responsabile preposto al rilascio del provvedimento di autorizzazione provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi.

Tale comunicazione, qualora non comporti revoca dovrà avvenire con 15 giorni di preavviso.

Per l'effettuazione di lavori di pronto intervento, che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica, l'Ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture, addebitando i costi al concessionario.

Nel caso di sospensione dell'autorizzazione/concessione per motivi di interesse pubblico nel computo della sua durata si terrà conto del periodo in cui le strutture sono state rimosse.

Art. 20 - Sanzioni

Salvo che il fatto non costituisca reato e/o integri altre violazioni amministrative, per le violazioni alle norme del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria disposta dall'art. 7 bis del D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle

Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) e saranno adottate misure finalizzate a ripristinare lo stato dei luoghi.

Nel caso di indebita occupazione di suolo pubblico ai fini di commercio, accertata dai competenti organi di polizia, si provvederà ai sensi dell'art. 3, commi 16-17 e 18 della legge n. 94 del 15/07/2009, in materia di sicurezza stradale così come recepita con determinazione sindacale n. 218 del 25/10/2010 e loro eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Art. 21 - Entrata in vigore e disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvata e dopo il 15° giorno dalla sua pubblicazione all'albo pretorio.

L'entrata in vigore delle prescrizioni (ivi incluso linee guida) , causa pandemia da Covid, è fissata a decorrere dal 01 gennaio 2022, fermo restando che trovano immediata applicazione per i dehor , localizzati nelle aree tutelate di cui alle planimetrie previste dall'art. 5 del presente regolamento (zona A1, A2,B1 e B3) di eliminare gli arredi in plastica propilene e pubblicizzati con marchi commerciali.

Si precisa, infine, che per i dehor semichiusi, realizzati in difformità del presente regolamento, il periodo transitorio è fissato al 31 dicembre 2022.